



COMUNE DI JESOLO

PROVINCIA DI VENEZIA

**ALISEA
AZIENDA LITORANEA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.**

STATUTO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 143 del 24/11/2011

Titolo I

Denominazione – Scopo – Sede – Durata

Art. 1

1. E' costituita la società per azioni sotto la denominazione sociale ALISEA – AZIENDA LITORANEA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.

Art. 2

1. La società ha per oggetto le seguenti attività:

- a) raccolta, stoccaggio, trattamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti, realizzazione e gestione delle relative opere ed impianti, ivi compresa la realizzazione e la gestione di discariche;
- b) realizzazione e manutenzione di spazi e aree verdi;
- c) pulizia e disinfestazione di strade, altri luoghi pubblici e proprietà private;
- d) distribuzione del gas; realizzazione e gestione delle relative opere, reti, impianti e macchinari;
- e) produzione e distribuzione di energia per uso proprio o delle società facenti parte del medesimo gruppo, ai sensi della legge n. 1643/1962 e successive modificazioni, realizzazione e gestione delle relative opere, impianti e macchinari;
- f) servizi di illuminazione pubblica e gestione dei semafori; costruzione e gestione dei relativi impianti, reti e macchinari;
- g) realizzazione di opere pubbliche e di pubblico interesse nonché gestione e manutenzione di beni immobili pubblici e privati;
- h) progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle opere di acquedotto e relative

fonti di approvvigionamento e delle opere di fognatura, depurazione e rigenerazione delle acque reflue ed altri servizi di rete;

i) l'attività di autotrasporto di cose per conto terzi;

j) servizi cimiteriali;

k) logistica degli eventi;

l) spurgo pozzi neri.

il tutto nel rispetto della normativa che disciplina i vari settori di attività sopra indicati.

Per il conseguimento del proprio oggetto sociale la società potrà altresì svolgere tutte le attività complementari, accessorie ed ausiliarie a quelle sopra indicate, nonché, in via non prevalente e con esclusione delle attività riservate dalla L. 2 gennaio 1991, n. 1 e del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, non esercitate nei confronti del pubblico, necessarie o comunque utili, compresi l'acquisto, la rivendita, l'assunzione in affitto o in appalto di altre aziende purchè operanti in settori affini a quelli in cui opera la società.

Potrà inoltre assumere, non nei confronti del pubblico, interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in società di capitali, imprese consorzi ed enti anche di tipo associativo aventi scopi affini, analoghi, complementari o strumentali al proprio.

Art. 2 bis

1. La società è a capitale interamente pubblico e la partecipazione è riservata a soggetti, società o Enti a totale partecipazione pubblica delle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto-Adige.

2. La società deve operare prevalentemente all'interno del territorio delle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige e deve realizzare la propria attività prevalentemente con i propri soci.

Art. 3

1. La sede della società è in Jesolo (VE).

2. L'organo di amministrazione ha facoltà di istituire sedi secondarie, uffici amministrativi, filiali, rappresentanze ed agenzie, anche al di fuori della sede sociale, nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito della Regione Veneto.

Art. 4

1. La durata della società è fissata in anni 50 (Cinquanta) dal giorno della sua legale costituzione, ma potrà essere prorogata ed anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci ai sensi di legge.

TITOLO II

Capitale sociale, azioni e obbligazioni

Art. 5

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 415.000 (quattrocentoquindicimila) diviso in 83.000 (Ottantatremila) azioni da nominali euro 5 (cinque) cadauna, aventi tutte parità di diritti e potrà essere aumentato con l'osservanza delle prescritte disposizioni di legge.

2. Con deliberazione dell'assemblea straordinaria possono essere emesse diverse categorie di azioni, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2348 e seguenti del Codice Civile. Tutte le azioni appartenenti a una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

Art. 6

1. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, si rendessero necessari versamenti in conto capitale e tutti i soci fossero disponibili ad eseguirli, tali versamenti s'intenderanno proporzionali alle quote di partecipazione al capitale sociale, salvo contraria e unanime pattuizione.

2. La società, nei limiti e secondo le modalità consentite dalla legge in materia vigente al momento, potrà far ricorso a mutui e/o finanziamenti dai soci iscritti da almeno tre mesi sul

libro dei soci e titolari di partecipazioni pari almeno al 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato; tali finanziamenti, qualora concessi da tutti i soci proporzionalmente alla quota di partecipazione al capitale sociale, s'intenderanno non fruttiferi di interessi salvo che la fruttuosità non sia stabilita da delibera assembleare assunta all'unanimità.

3. Le azioni sono nominative ed indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto.

4. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della società e del presente statuto.

5. La società, con deliberazione dell'assemblea straordinaria che determina gli elementi indicati dall'art. 2346, ultimo comma, del Codice Civile, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali e amministrativi, escluso il voto in assemblea, a seguito di apporti da parte dei soci o di terzi, anche di opere o servizi.

Art. 7

1. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro dei Soci.

2. I titoli azionari sono sottoscritti da uno degli amministratori a ciò delegato.

3. I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.

4. L'assemblea straordinaria può attribuire al consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale fino a un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della relativa deliberazione.

5. Al fine di garantire l'omogeneità della compagine sociale e degli interessi perseguiti, le azioni sono trasferibili unicamente a soggetti, società o Enti a totale partecipazione pubblica aventi sede nelle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.

6. Ove, per effetto del trasferimento di azioni preannunciato dal socio cedente si determini l'aumento del numero dei soci oltre le 12 unità, il trasferimento, salvo diritto di prelazione dei soci di cui infra, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Assemblea ordinaria, all'uopo convocata dal Consiglio di Amministrazione non appena ricevuta la comunicazione del socio alienante. In caso di mancata autorizzazione, il socio cedente avrà diritto di recesso, ai sensi dell'art. 22 del presente statuto.

7. Nel caso di trasferimento di azioni in contrasto con quanto previsto ai due commi precedenti, la cessione è da intendersi inefficace e inopponibile alla società e l'acquirente non avrà diritto ad essere iscritto nel libro soci né potrà cedere a sua volta le azioni a terzi con effetto verso la società.

8. Il socio che intende alienare in tutto o in parte le proprie azioni, dovrà comunicare, con raccomandata A.R. da inviarsi al domicilio dei soci, la proposta di alienazione agli altri soci al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci medesimi.

9. Il diritto di prelazione deve essere esercitato dal socio nel termine di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata.

10. La comunicazione con la quale il socio esercita il diritto di prelazione deve essere spedita entro il termine di cui al precedente comma al domicilio del proponente a mezzo di lettera raccomandata A.R.

11. Se il diritto di prelazione viene esercitato da due o più soci, le accettazioni si considerano pervenute tutte contemporaneamente nell'ultimo giorno utile per la loro comunicazione al proponente e le azioni oggetto dell'alienazione saranno ripartite tra gli accettanti in proporzione alle rispettive partecipazioni.

12. Qualora il numero delle azioni, per le quali è stata esercitata la prelazione, rimanga inferiore a quello globalmente offerto dal socio alienante, il diritto di prelazione si intenderà

decaduto e pertanto il socio offerente potrà alienare le sue azioni.

13. Ove la prelazione non venga esercitata nei modi e nei tempi sopraindicati, il socio che intende cedere le proprie azioni o parte di esse potrà offrirle a terzi aventi i requisiti di cui al quinto comma del presente articolo e al comma 1 dell'art. 2 bis dello statuto.

14. La società potrà emettere obbligazioni sia nominative che al portatore a norma e con le modalità di legge.

TITOLO III

Assemblee

Art. 8

1. L'Assemblea ordinaria rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo statuto obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti. Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni devono essere presentate ai sensi e nei termini di legge.

2. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

3. L'Assemblea ordinaria:

a - approva il bilancio;

b- nomina gli amministratori tranne per quanto stabilito all'art. 12, i sindaci e il Presidente del Collegio sindacale;

c- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;

d- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Sono inoltre riservati alla Assemblea ordinaria:

e- l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari;

f- la nomina del Presidente dell'Assemblea;

g- l'approvazione del piano industriale, del piano degli investimenti, del piano

programmatico annuale;

h- l'approvazione degli schemi dei disciplinari per la gestione di servizi pubblici locali;

i- la costituzione e/o l'acquisto di interessenze, quote o partecipazioni in altre società, consorzi ed enti, nonché la cessione delle stesse;

j- l'autorizzazione alla cessione di azioni nel caso previsto dall'art. 7, comma 6;

k- l'autorizzazione sugli atti di cui all'art. 15, terzo comma, del presente statuto.

4. L'Assemblea straordinaria:

a- delibera sulle modifiche dello statuto:

b- delibera sull'aumento del capitale sociale e sulla emissioni di nuove categorie di azioni;

c- delibera sull'emissione di strumenti finanziari:

d- delibera su tutte le decisioni comportanti la modificazione dei diritti dei soci

e- delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge.

Art. 9

1. Le assemblee ordinarie e straordinarie saranno convocate dall'organo amministrativo anche al di fuori della sede della società, purchè in Veneto, mediante avviso da pubblicarsi almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza nella Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana ovvero sul quotidiano "Il Gazzettino" di Venezia. Qualora la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, ai sensi dell'art. 2325 bis del codice civile e della deliberazione CO.N.SO.B. del 23 dicembre 2003, gli amministratori possono provvedere alla convocazione mediante comunicazione dell'avviso ai soci, con mezzi (lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, messaggio telefax o di posta elettronica confermati dal destinatario in forma scritta) che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

2. L'avviso dovrà indicare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da

trattarsi. Nello stesso avviso può essere fissata, per altro giorno, la seconda adunanza qualora la prima vada deserta.

3. Sono valide le assemblee, anche se non convocate come sopra qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale, siano presenti gli altri eventuali aventi diritto al voto e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Si applica l'art. 2366, commi 4 e 5, del codice civile.

4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano è ammesso un termine maggiore, non superiore, in ogni caso, a 180 (centottanta) giorni, ai sensi dell'articolo 2364, ultimo comma, del codice civile.

5. L'Assemblea ordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi di legge. Ciascun socio ha il diritto di ottenere, previa richiesta al Presidente dell'Assemblea, che siano messe all'ordine del giorno questioni attinenti ai servizi da esso affidati in via diretta alla società.

6. Per la validità delle riunioni dell'assemblea dei soci e delle relative deliberazioni valgono le norme di legge e dell'art. 11 del presente statuto.

7. Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli azionisti cui spetta il diritto di voto che abbiano depositato le loro azioni almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione. E' consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di comunicazione oppure l'espressione del voto per corrispondenza, ai sensi dell'art. 2370, ultimo comma, del codice civile, secondo modalità contenute nel regolamento dei lavori assembleari da adottare ai sensi dell'art. 2364, n. 6 del codice civile.

8. Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi, con le modalità e nei limiti di legge. In particolare gli enti e le società legalmente costituiti possono farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un procuratore munito di delega scritta, risultante anche da semplice lettera a firma del legale rappresentante.

9. La convocazione dell'Assemblea deve essere immediatamente comunicata al Presidente del Comitato intersociale di cui all'art. 19 del presente statuto, per la conseguente convocazione del Comitato medesimo nei casi in cui ciò sia richiesto.

Art. 10

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Assemblea nominato ai sensi dell'art. 8, comma 3, dello statuto. In caso di assenza o di impedimento di lui sarà nominato dall'Assemblea un sostituto.

2. L'assemblea nomina tra gli intervenuti un segretario a meno che il verbale debba essere redatto da notaio a sensi di legge.

Art. 11

1. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita se sono presenti almeno i 2/3 dei soci e delibera con il voto favorevole di almeno la maggioranza del capitale sociale. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è validamente costituita se sono presenti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale, fermo restando il quorum per deliberare di cui sopra.

2. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno ad 1/2 del numero dei soci, che complessivamente rappresentino almeno il 76% del capitale sociale.

3. In ogni caso le deliberazioni riguardanti i servizi affidati in via diretta alla società da un ente locale socio non potranno essere validamente assunte senza il voto favorevole del

socio del cui servizio trattasi, salvi i quorum deliberativi di cui sopra.

Titolo IV

Amministrazione Direzione e Collegio Sindacale

Art. 12

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero DI TRE membri, compreso il Presidente.

2 Al Sindaco del Comune di Jesolo è riservata la nomina ai sensi dell'art. 2449 c.c. del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli amministratori, tranne UNO, RISERVATO all'Assemblea.

Tale riserva di nomina del secondo Consigliere non opera se il Comune di Jesolo non possiede la maggioranza del capitale sociale.

3. Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i suoi membri, un Vice Presidente e può delegare, ai sensi dell'art. 2381 Cod. Civ., ad uno o più dei suoi componenti, ed in questo caso anche disgiuntamente, tutti o parte dei propri poteri, salvo le limitazioni di cui allo stesso art. 2381 Cod. Civ.

4. Gli amministratori, che possono essere anche non soci, durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro durata in carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Art. 13

1. Il compenso degli amministratori non potrà essere superiore ai limiti imposti dalla legge 296/2006 (art. 1 comma 725) e successive modifiche ed integrazioni. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari funzioni è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

2. L'assemblea può attribuire agli amministratori un compenso per fine mandato pari ad una

mensilità per ogni anno di incarico.

Art. 14

1. La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente o all'Amministratore delegato, se nominato, ovvero al Direttore generale se nominato e a ciò delegato dal Consiglio.
2. La firma del Vice – Presidente fa piena prova, nei confronti dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
3. Analogamente la firma dell'Amministratore delegato, ovvero del Direttore generale, fanno piena prova, nei confronti dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente, del Vice Presidente ovvero dell'Amministratore delegato, qualora ricorra l'ipotesi.
4. Le medesime facoltà possono essere tuttavia attribuite anche ad altri soggetti, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni più ampio potere di amministrazione ordinaria e straordinaria, ad esclusione di quelli riservati dalla legge e dallo Statuto ad altri organi, e comunque nei limiti previsti dal presente articolo.
2. Il Consiglio di Amministrazione può istituire patrimoni destinati a uno specifico affare nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2447 bis e seguenti del Codice Civile. Sono altresì attribuite alla competenza del consiglio di Amministrazione le seguenti deliberazioni :
 - la riduzione del capitale sociale nei casi di recesso di soci previsti dal presente statuto;
 - l'adeguamento statutario a disposizioni di legge;
 - l'aumento scindibile di capitale sociale in attuazione della deliberazione della assemblea straordinaria prevista dall'art. 7 del presente statuto.

Possono essere adottate anche le deliberazioni di cui al 4° e 5° comma dell'art. 2441 del

codice civile. In tali casi, gli amministratori corredano la deliberazione da specifica relazione da comunicarsi preventivamente al Collegio sindacale, affinché il medesimo esprima il proprio parere nonché alla società di revisione, se nominata ai sensi del successivo art. 18 del presente statuto. Si applica quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile.

3. Gli Amministratori debbono richiedere l'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria per le seguenti operazioni:

a- assunzione di singoli impegni di spesa per importi superiori ad euro 1.000.000 (unmilione)

b- criteri di determinazione di tariffe e prezzi di ordine generale per la prestazione delle attività rientranti nell'oggetto sociale;

c- stipula di convenzioni con enti pubblici diversi dai soci;

d- eventuale nomina di rappresentanti in società o enti partecipati;

e- costituzione di patrimoni diversi;

Art. 16

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella località indicata nell'avviso di convocazione, purchè nel territorio regionale, tutte le volte che il Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, il Vice – Presidente o l'Amministratore delegato, lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da un Amministratore o da un socio con specifica indicazione degli oggetti da portare all'ordine del giorno.

2. In caso di mancanza, assenza o impedimento anche del Vice Presidente o dell'Amministratore delegato, l'iniziativa per la convocazione spetta ALL'ALTRO MEMBRO DEL CDA.

3. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta con lettera raccomandata, spedita almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di

urgenza, con telegramma e/o telefax da spedirsi almeno due giorni prima a ciascun amministratore ed a ciascun sindaco effettivo.

4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza assoluta dei suoi membri. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. Le riunioni del Consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Art. 17

1. Il Consiglio di amministrazione può nominare e revocare un Direttore generale, determinandone poteri, attribuzioni e, in conformità ai vigenti contratti collettivi nazionali, la retribuzione.

Art. 18

1. Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ed è costituito da tre sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili. I Sindaci durano in carica tre esercizi ai sensi dell'art. 2400 del codice civile. I poteri attribuiti al Collegio Sindacale sono quelli di cui all'art. 2403bis del Codice Civile. Al Collegio Sindacale è attribuito il controllo contabile di cui all'articolo 2409 bis e seguenti del Codice Civile, salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo. I Sindaci espressi dal Comune di Isoleo – cui è attribuita la facoltà di nominare due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente – e dagli altri Comuni soci sono nominati e revocati direttamente dai Sindaci dei Comuni stessi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2449 del Codice Civile.

2. Qualora ricorrano i requisiti di legge per essere considerata società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, ai sensi dell'art. 2325 del Codice Civile e della deliberazione CO.N.SO.Bdel 23 dicembre 2003, il controllo contabile sulla società medesima è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2409 bis e seguenti del Codice Civile.

Art. 19

1. Il controllo sulla società da parte degli enti locali soci, ai fini dell'art. 113, quinto comma, lett. c, del D.Lgs. n. 267/2000, è assicurato dalle norme del presente statuto, da una apposita convenzione da concludersi tra gli enti locali medesimi, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, fermo restando la facoltà per ogni Comune di regolamentare con proprio atto le procedure di verifica che ritiene più adatte a soddisfare le proprie esigenze di controllo.

2. Tale convenzione disciplina in particolare la costituzione di un Comitato intersociale, composto da un rappresentante per ogni socio, con funzioni di consultazione e coordinamento per il controllo sull'attività sociale. Le determinazioni del Comitato di coordinamento ai fini del controllo analogo per la gestione degli affidamenti in house, sono vincolanti per gli organismi sociali che dovranno adeguarsi.

3. Onde consentire l'esercizio di dette funzioni, gli organi della società, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti ad inviare preventivamente al Comitato intersociale il bilancio di esercizio, il piano industriale, il piano degli investimenti, il piano programmatico annuale, nonché ogni altro atto o documento che venga richiesto dal Comitato intersociale o che comunque risulti necessario allo svolgimento delle funzioni a questo attribuite.

4. Almeno una volta all'anno il Presidente del Consiglio di Amministrazione illustra, con apposita relazione avanti al Comitato intersociale, l'attività svolta nella gestione dei servizi

pubblici affidati alla società nonché l'andamento generale dell'amministrazione della stessa.

Art. 20

1. I servizi pubblici affidati in via diretta da un ente locale socio alla società sono svolti sulla base di appositi disciplinari conformi ai modelli approvati dall'Assemblea. Sono tutti validi gli affidamenti in essere alla data del 31 gennaio 2006 in quanto affidamenti conformi all'art. 113, comma 5, lett. c, Tuel.

2. Ogni ente locale socio ha diritto di avere dagli organi sociali informazioni e documenti relativi alla gestione dei servizi pubblici da esso affidati in via diretta, nonché notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare anche attraverso professionisti di loro fiducia ed a loro spese i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

3. I disciplinari di servizio regolamentano le modalità, i tempi e gli effetti del recesso, della risoluzione e della revoca degli affidamenti del servizio

Titolo V

Bilancio ed utili

Art. 21

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. L'assemblea per l'approvazione del bilancio sarà convocata nei termini di cui all'art. 9, comma 4. del presente statuto.

3. Gli utili netti di bilancio, al netto degli accantonamenti previsti dall'art. 2430 del Cod. Civ., saranno suddivisi tra i soci in proporzione alle azioni possedute, salva diversa destinazione deliberata dall'assemblea.

4. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

5. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero disponibili vanno

prescritti a favore della Società.

6. Qualora il bilancio della società sia assoggettato per legge al controllo da parte di società di revisione iscritta al registro dei revisori contabili, è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi a norma dell'art. 2433 bis (acconti sui dividendi) del Codice Civile.

Titolo VI

Recesso dei soci – Scioglimento e liquidazione

Art. 22

1. Ha diritto di recesso il socio al quale non sia autorizzata la cessione delle azioni nel caso previsto dall'art. 7, sesto comma, del presente statuto.

2. I soci hanno diritto di recedere dalla società, oltre che nel caso di cui sopra, nei soli casi previsti dall'art. 2437, commi 1 e 5, del Codice Civile e dall'art. 21 del presente Statuto. Si applicano, in caso di recesso, le disposizioni di cui agli articoli 2437 bis, relativamente ai termini e modalità di esercizio del recesso, 2437 ter, relativamente ai criteri di determinazione del valore delle azioni e 2437 quater, relativamente al procedimento di liquidazione, del Codice civile.

3. Addivenendosi in qualsiasi tempo o per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Titolo VII

Competenza giudiziaria

Art. 23

1. L'autorità giudiziaria della sede sociale è quella contrattualmente stabilita come competente a conoscere delle contestazioni che dovessero insorgere tra la società ed i suoi componenti, gli organi sociali ed in genere riferibili alla vita sociale.

2. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto da tre arbitri, tutti nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori commercialisti del circondario del Tribunale di Venezia, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

3. Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.

4. Il collegio arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dall'ultima accettazione della nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.

5. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

6. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale.

7. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

8. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

9. La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

10. Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere

approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria.

Titolo VIII

Disposizione generale

Art. 24

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti.